Decreto n. 38

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
Il Presidente

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;

VISTO il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottato con provvedimento in data 6 febbraio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020, e in particolare l'art. 10 che, in considerazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rinvia all'Organo di autogoverno l'adeguamento del proprio assetto organizzativo alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che l'articolo 4, ai punti 7 e 8 del Regolamento, individua rispettivamente come titolare del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" e come responsabile del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico»;

CONSIDERATO che l'articolo 2-*sexiesdecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quale introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede che «Il Responsabile della Protezione Dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

VISTA la deliberazione adottata dal del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 3 luglio 2020, conformemente alla proposta della III Commissione in data 25 giugno 2020;

RITENUTO di adeguare l'assetto organizzativo dell'Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali,

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

b) Codice della privacy: il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

c) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

e) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

f) Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

g) Designato per specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali: la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;

h) Autorizzato al trattamento: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali, il quale può trattare tali dati solo se istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

i) Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

j) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): la persona fisica o giuridica, dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o che assolva il suo compito in base ad un contratto di servizi, chiamata allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

Articolo 2

(Titolare del trattamento)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa è titolare del trattamento dei dati svolti nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
2. Soggetto deputato ad esprimere la volontà del titolare è il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
3. Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020.

Articolo 3

(Funzioni del titolare)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assicura il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento.
2. Il titolare è tenuto a porre in essere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento. Tiene conto, nei trattamenti per ragioni di giustizia, delle limitazioni previste dall'art. 2-*duodecies* del Codice della Privacy.
3. Al titolare sono altresì affidati i seguenti compiti:
   a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento;
   b) adottare ed aggiornare il registro delle attività di trattamento, che contiene tutte le informazioni previste dall'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento;
   c) individuare gli specifici compiti e funzioni da attribuire ai designati al trattamento, ai sensi dell'art. 4, nonché i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
   d) stipulare i contratti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'articolo 6;
   e) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento;
   f) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
   g) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.

Articolo 4

(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Con apposito atto formale adottato dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in qualità di soggetto deputato ad esprime la volontà del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2 comma 2, possono essere designati, per l'attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali degli interessati, ivi compresa la delega dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) - limitatamente all'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento, d), g): il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alle segreterie dell'Ufficio servizi.
2. Per particolari tipologie di compiti, specificatamente individuate, è possibile la subdelega da parte dei soggetti designati.

Articolo 5

(Autorizzati al trattamento)

1. Sono autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali con provvedimento scritto e su istruzione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ovvero dei soggetti designati, in ipotesi di delega ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

(Responsabile del trattamento)

1. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Nel contratto o altro atto giuridico può essere prevista la facoltà del responsabile di ricorrere, previa autorizzazione, a sub-responsabili. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
   a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
   b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
   c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
   d) rispetti le condizioni di cui ai punti 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
   e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del

trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Articolo 7

(Violazione dei dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, anche per il tramite dei soggetti designati, ove a ciò delegati, al Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ove possibile, notifica la violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica deve contenere le informazioni previste all'art. 33, punto 3, del Regolamento e indicate nell'allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali.
3. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34 del Regolamento e salvo che la comunicazione all'interessato non sia richiesta in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 34, punto 3 del Regolamento, dandone previa comunicazione al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa e al RPD.
4. In relazione alle violazioni dei dati personali nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale è esclusa la notifica di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, comma 7, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Articolo 8

(Formazione del personale)

1 La formazione del personale in servizio presso l'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è assicurata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Articolo 9

(Responsabile della protezione dei dati)

1. Il Responsabile della protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, punto 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

   a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
   b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
   c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;
   d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
   e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. Il RPD, ai sensi dell'art. 38, punto 1, del Regolamento, viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti i dati personali.
3. Al RPD, al fine di potere assolvere ai propri compiti e mantenere la propria formazione specialistica, sono assicurate le risorse necessarie, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del Regolamento.
4. Il titolare del trattamento assicura al RPD la posizione di indipendenza e il rispetto delle garanzie di cui all'art. 38, punto 3, del Regolamento.
5. Al fine di attuare le disposizioni dettate dal Regolamento in modo maggiormente funzionale, il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alla segreteria dell'Ufficio servizi fungono da referenti del RPD.

Roma, 8/7/2020

Filippo PATRONI GRIFFI